



ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI

**I V A S S**



*Gara di appalto a procedura aperta, ai sensi del d.lgs. n.  
163/2006, per la fornitura del servizio sostitutivo di  
mensa tramite buoni pasto elettronici*

**Gara di appalto a procedura aperta, ai sensi del d.lgs. n.  
163/2006, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa  
tramite buoni pasto elettronici**

**(CIG 5635552C9E)**

***CAPITOLATO TECNICO***



## INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>1. DEFINIZIONI</b> .....	<b>3</b>
<b>2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO</b> .....	<b>4</b>
<b>3. VALORE DEL BUONO PASTO E MODALITÀ DI UTILIZZO</b> .....	<b>5</b>
<b>4. RETE DI ESERCIZI APPARTENENTI AL NETWORK DEL FORNITORE ED ESERCIZI CONVENZIONATI</b> .....	<b>5</b>
<b>5. TESSERE ELETTRONICHE</b> .....	<b>7</b>
<b>6. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA INFORMATICO</b> .....	<b>8</b>
<b>7. AVVIO DEL SERVIZIO</b> .....	<b>9</b>
<b>8. ADEMPIMENTI DELL'ISTITUTO</b> .....	<b>9</b>
<b>9. VERIFICHE E CONTROLLI</b> .....	<b>10</b>



## **Premessa**

L'appalto definito nell'ambito del presente Capitolato, si prefigge l'obiettivo di affidare al soggetto aggiudicatario della gara la fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici ai dipendenti dell'IVASS, per 24 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi in caso di gradimento del servizio.

L'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - è un Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, istituito (in sostituzione dell'ISVAP, al quale è succeduto in tutte le funzioni, le competenze ed i poteri) con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nei settori finanziario e assicurativo anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria. All'IVASS è affidato l'esercizio di funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione, italiane ed estere, che esercitano l'attività nel territorio della Repubblica italiana, dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse (c.d. vigilanza supplementare) nonché di tutti gli altri operatori del settore, quali gli intermediari assicurativi e riassicurativi (agenti, broker e loro collaboratori).

L'unica sede dell'Autorità è sita in Roma – Via del Quirinale 21.

## **1. Definizioni**

Ai fini del presente capitolato, si intendono:

- per "Istituto", l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);
- per "concorrente", il soggetto che partecipa alla gara;
- per "operatore economico", il concorrente aggiudicatario del servizio;
- per "servizio sostitutivo di mensa" l'attività di emissione di buoni pasto, finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa;
- per "lavoratori dell'Istituto", il personale dipendente e non dipendente dell'IVASS nei confronti del quale l'Istituto assume l'obbligo di erogare il servizio sostitutivo di mensa;
- per "buono pasto elettronico" il documento di legittimazione in forma elettronica che attribuisce al possessore il diritto di ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande, nonché la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazioni in denaro;
- per "valore facciale", il valore nominale del buono pasto;
- per "tessera elettronica" o "card" la carta magnetica o a microchip che permette la registrazione sui terminali POS, forniti agli esercizi convenzionati, dell'avvenuta fruizione del buono pasto da parte del lavoratore;
- per "esercizi", gli esercizi che svolgono le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le attività di cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, previste dall'articolo 285, comma 3 del D.P.R. 207/2010;
- per "rete dedicata", l'insieme degli esercizi appositamente convenzionati con l'operatore economico presso i quali i lavoratori dell'Istituto possono usufruire del servizio sostitutivo di mensa;
- per "Codice dei contratti", il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- per "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti" il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.



## **2. Descrizione del servizio: oggetto e durata dell'appalto**

Il servizio oggetto di appalto è l'organizzazione e la gestione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, a favore dei dipendenti dell'Istituto, gestito con sistema completamente automatizzato, basato su tessere elettroniche personali, da utilizzare presso una rete di esercizi convenzionati, ubicati nel territorio nazionale e preferenzialmente nel comune di Roma, con i quali il fornitore ha stipulato apposite convenzioni.

Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

- la predisposizione della rete dedicata dei locali convenzionati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 285, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.
- l'emissione delle tessere elettroniche;
- l'assistenza tecnica;
- la fornitura di un sistema informatico web-based per la visualizzazione e la reportistica delle transazioni elettroniche dei pasti e per la gestione delle tessere elettroniche;
- gli eventuali servizi aggiuntivi indicati dal fornitore nella relazione tecnica presentata in sede di gara.

Le suddette prestazioni ed ogni altro onere correlato al servizio sono compensati all'interno del prezzo offerto per il singolo buono pasto.

Il contratto avrà la durata di 24 mesi, decorrenti dal mese di prima erogazione, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

Nell'ambito della validità del contratto IVASS richiederà al fornitore l'emissione di circa 80.000 buoni pasto per anno; pertanto, il quantitativo massimo presunto che verrà richiesto nel biennio di validità del contratto è pari a circa 160.000 ticket. In caso di esercizio dell'opzione di rinnovo il quantitativo di buoni richiesto sarà complessivamente a pari a 240.000 ticket.

Si precisa che il numero di buoni pasto sopraindicato è puramente indicativo; il numero effettivo dei buoni pasto acquistati sarà solo ed esclusivamente quello derivante dalla sommatoria degli ordini di approvvigionamento che saranno emessi sulla base delle effettive esigenze di IVASS. Pertanto, IVASS non assicura un quantitativo minimo di buoni pasto da fornire e non può quindi derivare alcun obbligo a carico della stessa per effetto della indicazione del valore presunto dell'appalto.

Nel servizio sostitutivo di mensa, di cui al presente Capitolato, sono comprese tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio medesimo, così come regolamentate, oltre che dal presente Capitolato, anche dal Contratto stipulato con il Fornitore.

Tutti gli esercizi convenzionati dovranno essere dotati, a cura e spese della Società di emissione, di idonei apparati di acquisizione dei dati di tipo elettronico (POS, terminali o altro), per ricevere il pagamento della prestazione erogata ai dipendenti.

Le caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati sono quelle riportate nel presente Capitolato al Capitolo 4.

Nel caso che alla scadenza del periodo contrattuale non sia stato acquistato il numero massimo di buoni pasto previsti, sarà facoltà di IVASS disporre una proroga della validità temporale del contratto fino all'esaurimento dei buoni stessi.

Qualora, nel corso di validità del contratto, CONSIP provveda all'attivazione di un'apposita Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici che presenti condizioni economiche migliorative, sarà facoltà di IVASS di recedere anticipatamente dal contratto.

In considerazione della natura della prestazione, gli oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a zero.



### **3. Valore del buono pasto e modalità di utilizzo**

Il buono pasto deve consentire all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono stesso ed essere utilizzabile in tutto il territorio nazionale. Il valore facciale del buono è di 5,00 euro. Tale valore è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande; eventuali variazioni dell'IVA successive alla stipula del contratto non incideranno sul contenuto economico del contratto stesso.

L'Istituto potrà modificare il valore facciale del buono; in tal caso, ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali, il nuovo prezzo del buono sarà determinato applicando al nuovo valore facciale del buono la medesima percentuale di sconto offerta in gara.

IVASS ordinerà mensilmente i buoni pasto da erogare ai propri dipendenti i quali dovranno poter spendere i buoni pasto loro attribuiti a decorrere dal giorno 27 di ciascun mese.

I buoni dovranno possedere tutte le caratteristiche previste dall'art. 285, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010.

I Buoni pasto elettronici sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale e non danno diritto a resti in denaro; comportano, pertanto, l'obbligo da parte del titolare di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono ed il maggior costo della consumazione richiesta.

Il termine temporale di utilizzo dei Buoni pasto elettronici deve essere fissato al 31 dicembre dell'anno di emissione e comunque a non meno di 6 mesi dalla data di emissione del buono; la spendibilità dei buoni emessi nell'ultimo trimestre dell'anno dovrà comunque essere garantita sino al 31.12 dell'anno successivo.

I buoni pasto elettronici dovranno garantire:

- la loro sicurezza e non riproducibilità;
- il mantenimento dei dati memorizzati per un lungo periodo;
- l'elevata affidabilità e ridotto rischio di deterioramento.

I Buoni pasto potranno essere utilizzati anche nelle giornate festive.

La tessera elettronica consentirà automaticamente di utilizzare preventivamente i Buoni pasto elettronici più prossimi alla scadenza: in ogni caso IVASS avrà il diritto di segnalare al Fornitore i buoni pasto scaduti ai fini del rimborso, che dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte di IVASS.

Il Fornitore sarà altresì tenuto a rimborsare, entro 3 (tre) mesi dal ricevimento della richiesta scritta da parte di IVASS, il prezzo dei buoni pasto non utilizzati, successivamente alla scadenza del contratto ed in ogni caso di interruzione del servizio.

### **4. Rete di esercizi appartenenti al network del fornitore ed esercizi convenzionati**

Il fornitore garantisce la fruizione del servizio attraverso una rete dedicata di esercizi, che svolgono le attività previste dall'articolo 285, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti, con i quali ha stipulato apposita convenzione (ristoranti, self-service, tavole calde e fredde, pizzerie, bar, rosticcerie, gastronomie artigianali, supermercati, ecc.).

Ogni esercizio appartenente al network del fornitore deve essere necessariamente provvisto delle prescritte autorizzazioni in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e/o in materia di attività artigianali del settore alimentare. Il servizio, in ogni caso, è svolto nel rispetto della normativa che lo disciplina in tutti i suoi aspetti.



Gli esercizi appartenenti al network del fornitore presso i quali è attivo il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici sono definiti “**esercizi convenzionati**”.

Il fornitore è obbligato ad assicurare la fruizione del buono pasto negli esercizi convenzionati, dotati di appositi terminali lettori di carte elettroniche, a seguito della presentazione della tessera elettronica personale, avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 5.

In nessun caso il fornitore e gli esercizi con esso convenzionati assumono atteggiamenti discriminatori nei confronti degli utilizzatori del buono pasto, né rifiutano di erogare il servizio senza giustificato motivo.

Il fornitore è obbligato a:

- garantire il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici su tutto il territorio nazionale;
- assicurare la presenza del massimo numero possibile di esercizi convenzionati nelle vicinanze della sede dell'Istituto. A tal fine, si precisa che saranno considerati “esercizi ubicati nelle vicinanze della sede dell'Istituto”, tutti gli esercizi localizzati in vie/piazze identificate dai seguenti codici di avviamento postale: 00184 – 00185 – 00186 – 00187;
- assicurare la presenza di almeno 20 esercizi convenzionati nelle immediate vicinanze della sede dell'Istituto (non oltre 500 metri);
- assicurare la presenza di almeno 2 esercizi convenzionati nelle immediate vicinanze della sede dell'Istituto (non oltre 500 metri), che garantiscano pane e pasta senza glutine, a richiesta del dipendente;
- mantenere inalterato il numero e la dislocazione degli esercizi obbligatori ed aggiuntivi, presentati in sede di offerta, per i quali è stato attribuito punteggio;
- comunicare tempestivamente la risoluzione del rapporto di convenzione con esercizi della rete dedicata e provvedere altresì, entro il termine di venti giorni lavorativi, alla convenzione con nuovi esercizi, dotati dei requisiti previsti dal presente capitolato;
- convenzionare, su richiesta dell'Istituto, ulteriori esercizi, anche al di fuori del comune di Roma e anche nel caso di apertura di nuovi uffici o trasferimento degli attuali o nel caso di variazione consistente del numero di dipendenti presso una determinata sede;
- garantire da parte dei gestori degli esercizi della rete dedicata il corretto adempimento delle condizioni previste nel presente capitolato;
- esonerare l'Istituto da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti con gli esercizi convenzionati. Il rapporto organizzativo ed economico tra il fornitore ed i gestori degli esercizi della rete dedicata è di esclusiva pertinenza dell'operatore economico. L'Istituto non interverrà in alcun modo in tale rapporto, salvo quanto necessario alle verifiche e controlli previsti all'articolo 8 del presente capitolato;
- fornire all'inizio del servizio ed ogni qualvolta vi sia una variazione negli esercizi convenzionati, e comunque ogni sei mesi, l'elenco aggiornato degli esercizi stessi; tale elenco è reso disponibile in formato idoneo alla pubblicazione nella rete intranet dell'Istituto e comprende la ragione sociale, l'insegna, l'indirizzo completo dell'esercizio, la sua tipologia, il giorno di chiusura.

L'Istituto ritiene responsabile il fornitore per ogni inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto dipendente da fatto dei singoli esercizi convenzionati. L'Istituto comunica tempestivamente al fornitore eventuali inadeguatezze del servizio offerto (anche sotto il profilo igienico) riscontrate negli esercizi convenzionati, nonché gli eventuali disservizi che si dovessero verificare negli esercizi in questione. Il fornitore è tenuto:

- ad intervenire entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione presso l'esercizio affinché sia rimossa la disfunzione segnalata;
- in caso di reiterazione di inadempimenti da parte del medesimo esercizio, nei successivi sette giorni lavorativi dalla nuova comunicazione, ad escluderlo dalla rete dedicata e sostituirlo con altro esercizio che risponda ai requisiti previsti dalla normativa.



In ogni caso l'Istituto può chiedere direttamente la sostituzione degli esercizi convenzionati qualora ritenga che il disservizio rilevato sia particolarmente grave.

L'inottemperanza a quanto prescritto, oltre all'applicazione di penali, può essere causa di risoluzione del contratto.

Il fornitore deve garantire, per tutta la durata del servizio, gli utilizzatori dei buoni mediante:

- l'attivazione di una polizza RCT con massimale unico di almeno euro 1.000.000,00 esente da ogni franchigia. Tale polizza dovrà garantire la responsabilità civile degli esercizi convenzionati;
- l'attivazione di una polizza infortuni con massimale di almeno euro 150.000,00 per persona esente da ogni franchigia per persona per morte o invalidità permanente derivante da intossicazione da cibi e/o bevande assunti presso gli esercizi convenzionati.

Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, entro 30 giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione, la prova dell'adempimento degli obblighi indicati nella propria offerta tecnica relativamente al numero di esercizi da convenzionare. Detti elenchi dovranno essere presentati in forma tabellare (excel) e prevedere i seguenti campi minimali:

- ragione sociale;
- insegna;
- indirizzo completo;
- cap;
- località;
- telefono;
- descrizione licenza;
- ubicazione entro 500 metri dalla sede dell'Istituto (si/no);
- vendita di prodotti senza glutine (si/no).

## 5. Tessere elettroniche

I Buoni pasto elettronici dovranno essere supportati da una tessera di dimensioni e materiali del tutto simili a quelli utilizzati per le carte "bancomat" avente le seguenti caratteristiche:

- riportare a stampa o in rilievo la dicitura IVASS ed il relativo logo;
- riportare a stampa o in rilievo il numero di serie della tessera, il nome e cognome e la matricola del dipendente;
- essere dotata di microchip su cui sia possibile memorizzare almeno i dati per l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa;
- riportare a stampa o in rilievo il codice fiscale e la ragione sociale della società di emissione;
- riportare, sul retro, indicazioni obbligatorie per legge e altre eventuali informazioni concordate con l'Istituto.

In ogni caso, loghi, dizioni ed ogni altra caratteristica della tessera devono essere preventivamente approvati dall'Istituto.

La tessera elettronica personale esclude ogni forma di accumulo e monetizzazione.

Il Fornitore dovrà adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

Il fornitore dovrà fornire un numero di tessere nominative pari ai dipendenti in servizio presso l'Istituto, all'attualità circa 360, e ulteriori 50 tessere non personalizzate da assegnare ai nuovi assunti fino alla consegna della tessera personale e a lavoratori dipendenti e non,



con servizio a tempo determinato/limitato, fermo restando che nel corso dell'esecuzione del contratto dovrà fornire ulteriori tessere su richiesta da parte dell'Istituto.

La fornitura di nuove ed ulteriori carte elettroniche che si rendessero necessarie nel corso della durata del contratto, come pure la eventuale sostituzione in caso di deterioramento, smagnetizzazione, malfunzionamento, ecc. sarà totalmente a carico del fornitore.

## 6. Caratteristiche del sistema informatico

Il fornitore dovrà mettere a disposizione un sistema informatico con accesso via web (portale internet) che consenta agli utenti dell'Istituto di accedere con credenziali personali.

L'applicazione dovrà consentire l'accesso sia tramite un profilo "utente" tipicamente assegnato a ciascun dipendente per la gestione del proprio "account", sia tramite un profilo "amministratore" che sarà assegnato alle risorse dell'amministrazione preposte alla gestione del contratto e all'assegnazione dei buoni pasto ai dipendenti.

Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo, un elenco minimale di funzioni che l'applicativo fruibile via portale dovrà consentire di realizzare:

- consultare l'anagrafica dei dipendenti abilitati all'uso del buono pasto elettronico;
- consultare la fruizione del buono pasto, con indicazione della data, ora ed esercizio utilizzato;
- elaborare reports delle transazioni registrate (per periodi, per dipendente, per esercizio convenzionato, ecc.);
- visualizzare se la registrazione dell'utilizzo del buono pasto si riferisce ad una transazione elettronica oppure a transazione avvenuta con il sistema alternativo adottato dall'operatore economico in caso di mancato funzionamento;
- consultare l'anagrafica completa della rete dedicata;
- associare le tessere non personalizzate a dipendenti ai quali non è stata rilasciata la tessera nominativa;
- attivare/disattivare dalla tessera la possibilità di fruire del buono pasto;
- gestire le tessere in caso di smarrimento/furto/avaria mediante la funzione di disattivazione della vecchia tessera e di richiesta di emissione di nuova tessera;
- disattivare la tessera in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente.

In aggiunta a queste funzionalità, alcune delle quali sono riservate al profilo amministratore, il fornitore nel progetto tecnico potrà liberamente offrire e indicare ulteriori funzionalità sia per il profilo utente sia per quello amministratore.

E' richiesto che il fornitore, prima dell'attivazione del servizio, eroghi un'attività di formazione alle risorse cui sarà assegnato il profilo di amministratore. Inoltre, al fine di illustrare le caratteristiche ed il funzionamento sia delle tessere elettroniche sia del portale web a tutti i dipendenti, il fornitore dovrà predisporre un manuale in formato elettronico (.pdf, .pptx etc.) o multimediale (video).

Nella fase di avvio del servizio, inoltre, il fornitore dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del servizio che sarà il referente dell'Istituto per ogni aspetto inerente il rapporto contrattuale.

Inoltre il Fornitore dovrà:

- garantire la manutenzione ed il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature informatiche e dei programmi volti a gestire e controllare la regolare effettuazione del servizio. Programmi ed apparecchiature dovranno prevedere l'uniformità dei dati e delle transazioni tra gli esercizi convenzionati ed i dipendenti di IVASS, in modo tale da permettere all'utente l'utilizzo della propria card in tutti gli esercizi convenzionati;





- garantire l'intervento del tecnico entro la giornata lavorativa successiva al verificarsi dell'anomalia;
- inibire su richiesta di IVASS, entro le 24 ore, le card smarrite o rubate. IVASS potrà bloccare in tempo reale le card smarrite accedendo all'area gestione carte. In alternativa IVASS potrà contattare il centro relazioni clienti del Fornitore e richiedere il blocco della carta indicando il numero della stessa;
- garantire la massima efficienza gestionale agli uffici interni preposti alla gestione dei buoni (acquisizione, distribuzione, contabilizzazione prelievi e consumi, addebito, fatturazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo, ecc);
- garantire un puntuale addebito dei consumi (solo a seguito dell'effettivo utilizzo della prestazione);
- garantire il controllo puntuale del sistema al fine di poter valutare gli ambiti di miglioramento e perfezionamento del servizio in termini di efficacia, efficienza, qualità;
- garantire elevati livelli di sicurezza di circuito che siano in grado di eliminare la possibilità di un utilizzo illecito da parte di utenti non autorizzati;
- garantire, con frequenza mensile, la predisposizione di apposita reportistica contenenti i dati relativi ai pasti. I report dovranno essere inviati al referente indicato da IVASS entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Tutte le spese relative al servizio sono a carico del fornitore, comprese quelle derivanti da danni – da chiunque cagionati – o da guasti di qualsiasi tipo, nonché le spese relative all'installazione dei rilevatori presso gli esercizi convenzionati e comunque necessarie al regolare funzionamento del servizio.

## **7. Avvio del servizio**

Nell'ambito del progetto tecnico il fornitore dovrà illustrare il piano di lavoro per la fase di start up del servizio, definendo tutte le attività e i tempi associati a ciascuna fase.

Al riguardo, il fornitore aggiudicatario, entro 30 giorni solari dalla stipula del contratto, dovrà rendere attivo il servizio. Entro tale data, pertanto, il fornitore dovrà:

- procedere alla consegna delle tessere elettroniche;
- attivare la funzionalità del portale dedicato ed erogare l'attività di formazione alle risorse cui sarà assegnato il profilo di amministratore;
- rendere pienamente operativa la rete di esercizi convenzionati dichiarata in sede di offerta;
- predisporre un manuale in formato elettronico e/o multimediale che illustri il funzionamento del portale e delle tessere elettroniche.

## **8. Adempimenti dell'Istituto**

L'Istituto cura direttamente i seguenti adempimenti:

- comunica, su supporto informatico, il nome e cognome dei dipendenti fruitori del servizio, il relativo numero di matricola ed ogni altro elemento necessario alla creazione della base dati anagrafica, per il primo rilascio delle tessere nominative;
- informa i dipendenti circa le modalità d'uso dei buoni pasto elettronici;
- richiede mensilmente via mail o tramite il portale dedicato il quantitativo di buoni pasto da attribuire a ciascun dipendente;
- riferisce tempestivamente all'indirizzo e-mail o con altro mezzo indicato dal fornitore ogni disservizio o segnalazione rilevati dai dipendenti.



## **9. Verifiche e controlli**

Al fine di accertare il corretto adempimento da parte dell'operatore economico degli obblighi contrattuali, l'Istituto può disporre, per tutta la durata del contratto, controlli e verifiche, sul corretto svolgimento del servizio, ed in particolare:

- sull'esistenza dell'esercizio convenzionato all'indirizzo dichiarato;
- sull'effettiva spendibilità dei buoni pasto elettronici per gli utilizzatori;
- sul rispetto da parte dell'operatore economico del termine di pagamento, dichiarato in sede di gara, delle fatture emesse dagli esercizi convenzionati.

I controlli e le verifiche potranno essere effettuati a campione, anche sulla base di segnalazione di eventuali disservizi da parte dei dipendenti o degli esercizi stessi.

Al fine di monitorare il rispetto del termine di pagamento, l'Istituto potrà richiedere all'operatore economico di fornire, entro venti giorni lavorativi dalla richiesta, l'elenco delle fatture registrate relative agli esercizi convenzionati, per un periodo temporale definito in sede di richiesta. L'Istituto procederà all'estrazione di un campione di fatture, per le quali richiederà all'operatore economico la documentazione contabile necessaria a dimostrare il rispetto dei termini di pagamento verso gli esercizi campionati.